

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 novembre 2004 - Deliberazione N. 2042 - Area Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - P.I.P. - Piani di insediamenti produttivi - Attivazione poteri sostitutivi previsti dalle LL.RR. nn. 51/78 e 19/96.

omissis

PREMESSO

- che con le LL. RR. n. 4/99, n. 19/00, n. 11/01, n. 16/02 e n. 15/03 sono state previste forme di contribuzione in favore degli enti comunali per l'acquisizione delle aree P.I.P. (Piani di Inseidamento Produttivi) e per la realizzazione delle correlate opere di urbanizzazione;

- che con le DD.GG.RR. n.ri 8775/99, 1688/00, 7516/00 e 5772/02 sono stati approvati i piani finanziari 1999-2000 e 2001, con i quali sono stati finanziati n. 199 progetti presentati dai Comuni della Campania;

- che con le DD.GG.RR. n. 5772/02 e 3854/03 la Regione Campania ha avviato un programma di monitoraggio dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle aree PIP, già previsto dalla D.G.R. n. 6130 del 15.11.2001;

- che i primi risultati dell'attività di monitoraggio in parola evidenziano alcuni ritardi nella realizzazione delle opere finanziate;

- che l'art. 56 L.R. 51/1978 e l'art. 6 L.R. 19/1996 hanno individuato i casi in cui l'inerzia delle Amministrazioni comunali comporta l'attivazione da parte della Regione dei poteri sostitutivi e l'eventuale nomina di un Commissario ad acta;

CONSIDERATO

- che si rende necessario precisare i criteri e le modalità dell'esercizio dell'intervento sostitutivo della Regione nei casi di inadempimento o ritardo nella realizzazione dei PIP finanziati;

- che si rende altresì necessario snellire la procedura di nomina del Commissario ad acta, prevedendo che la stessa venga disposta con Decreto Presidenziale, su proposta dell'Assessore al ramo;

VISTE

- la Legge Regionale n. 51/1978 e la Legge Regionale n. 19/1996 e ss..mm..ii..;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per quanto espresso nella parte narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, di:

- prevedere che la nomina del Commissario ad acta, nei casi di inadempimento o ritardo nella realizzazione dei PIP finanziati, previa attivazione delle procedure sostitutive previste dalle LL. RR. n.ri 51/78 e 19/96, venga disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

- stabilire che al momento dell'accettazione della nomina il Commissario ad acta deve dichiarare di non versare in ipotesi di incompatibilità, anche derivanti da rapporti professionali o di parentela, con gli amministratori locali o con personale interno ed esterno all'amministrazione comunale collegato alla realizzazione delle opere;

- stabilire che, a far data dalla comunicazione dell'atto di nomina del Commissario ad acta, il Responsabile del Servizio comunale, competente in materia, è tenuto a trasmettere allo stesso Commissario tutta la documentazione relativa ai progetti esecutivi finanziati da attuare;

- precisare che il Commissario ad acta, verificato lo stato delle procedure, pone in essere tutte le attività necessarie per l'esecuzione delle opere finanziate fino al loro collaudo, avvalendosi del personale dell'ente e del personale tecnico già incaricato dell'esecuzione dei lavori;

- precisare che gli oneri economici derivanti dall'esecuzione delle attività in parola sono posti a carico degli enti inadempienti;

- stabilire che il compenso da corrispondere ai commissari ad acta è quantificato tenendo conto della tabella allegata al D.P.C.M. del 5/12/1997, che detta criteri per la determinazione dei compensi dovuti ai commissari nominati in caso di inerzia nell'esecuzione dei lavori e delle opere finanziate dallo Stato, e

facendo riferimento all'importo lordo dell'intera spesa prevista a base d'asta per l'esecuzione delle opere o dei lavori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

- stabilire che il compenso di cui al punto che precede è subordinato alla circostanza che i lavori, oggetto dell'incarico, siano avviati o ripresi a seguito delle iniziative assunte dal commissario, mentre nel caso in cui l'opera non possa realizzarsi o non venga realizzata, al commissario può essere riconosciuta, a titolo di indennità per l'attività svolta, la somma forfettaria di E. 2.500,00, in analogia con quanto previsto dal citato D.P.C.M. del 5/12/97;

- stabilire che, terminato l'incarico, i commissari redigono una relazione finale sullo stato delle opere, sulle iniziative adottate per la soluzione dei problemi che condizionano la prosecuzione delle opere stesse e sull'esito di dette iniziative e che detta relazione è presentata agli uffici dell'AGC 12, cui compete la liquidazione del compenso finale, da porsi a carico dell'ente inadempiente;

- prevedere che i criteri di cui alla presente delibera troveranno applicazione anche per i successivi piani finanziari destinati alla concessione di contributi per la realizzazione dei PIP comunali;

- inviare la presente deliberazione al Settore Sviluppo e Promozione delle attività industriali - Fonti energetiche - per gli adempimenti di competenza, al Settore Entrate e Spese per opportuna conoscenza, al Settore Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Valiante